

BStGer BB.2014.71 vom 22. August 2014

Bundesstrafgericht, 2014-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2014.71

FR: TPF BB.2014.71 du 22 août 2014

IT: TPF BB.2014.71 del 22 agosto 2014

Regeste

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).

Erwägungen

E. 1

In virtù degli art. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) nonché 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono del MPC dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP, TPF 2012 48 consid. 1; 2011 60 nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zuri-go/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.1

Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 5 maggio 2014, è stato notificato al reclamante il giorno seguente (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 9 maggio 2014, è pertanto tempestivo.

E. 1.2

Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Avendo il reclamante sporto querela contro ignoti per violazione dell'art. 179bis CP, occorre analizzare se egli dispone della qualità di danneggiato. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (v. DTF 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).

L'infrazione invocata dal reclamante è quella sanzionata dall'art. 179bis CP, che punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pecuniaria chiunque: ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gli interlocutori (cpv. 1); sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1 (cpv. 2); conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1 (cpv. 3). Tale infrazione fa parte del titolo terzo del Codice penale, il quale concerne i delitti contro l'onore e la sfera personale riservata. Proteggendo le conversazioni private, titolari del bene giuridico protetto sono anche i particolari. Ne consegue che l'infrazione in questione è suscettibile di danneggiare direttamente il reclamante in un suo interesse personale e giuridicamente protetto. A titolo di accusatore privato, il reclamante è legittimato a ricorrere contro il decreto di non luogo a procedere da lui contestato.

E. 1.3

Il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.

E. 2

Il MPC ha emesso il decreto di non luogo a procedere qui impugnato per tre motivi: poiché la denuncia di A. del 15 maggio 2013 sarebbe tardiva; poiché essa riguarderebbe una res giudicata e l'apertura di un procedimento violerebbe il principio ne bis in idem consacrato all'art. 11 cpv. 1 CPP; e poiché la denuncia sarebbe comunque infondata nel merito.

Con il suo gravame, il reclamante contesta tutte e tre le motivazioni. Innanzitutto, insinuatosi in lui il concreto dubbio che le autorità italiane fossero state in grado di compiere atti investigativi su territorio elvetico unicamente il 12 aprile 2013, data alla quale egli avrebbe visionato un rapporto di segnalazione del 24 settembre 2012 della Polizia giudiziaria federale che avrebbe attestato, sulla base di dichiarazioni di funzionari italiani, movimenti su suolo svizzero di B., già coimputato del reclamante nel procedimento elvetico ed estradato all'Italia per essere giudicato per i presunti reati corruttivi a monte dell'attività di riciclaggio di denaro contestata a A., il termine per inoltrare denuncia sulla base dell'art. 179bis CP decorrerebbe solo da tale data. Egli sostiene inoltre di aver avuto conoscenza concreta di tale grave reato solo il 12 aprile 2013, per cui sarebbe da respingere anche la motivazione legata al principio ne bis in idem in relazione al decreto di non luogo a procedere del 1° marzo 2013 emesso dal MPC per quanto riguarda l'art. 271 CP. Infine, il contenuto del rapporto di segnalazione sarebbe la prova della fondatezza della sua querela del 15 maggio 2013.

E. 2.1

Secondo l'art. 11 CPP, chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato (cpv. 1). Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l'abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione (cpv. 2). La sentenza passata in giudicato deve essere un giudizio di merito. Un decreto di non luogo a procedere passato in giudicato equivale ad una sentenza di proscioglimento, riservata la riapertura del procedimento giusta l'art. 323 cpv. 1 CPP (v.

BRIGITTE TAG, Commentario basilese, Basilea 2011, n. 13 ad art. 11 CPP). Il principio ne bis in idem vale solo se reato ed autore sono identici (CHRISTOF RIEDO/GERHARD FIOLOKA/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Strafprozessrecht, Basilea 2011, n° 240; WOLFGANG WOHLERS, in A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber [ed.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, n. 13 e seg. ad art. 11 CPP, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010; sul principio ne bis in idem v. DTF 135 IV 6 consid. 3.3; 128 II 355 consid. 5; 120 IV 10 consid. 2b). In questo ambito, occorre differenziare il principio della doppia identità da quello dell'identità semplice. Nel primo caso, si parte dal presupposto che un reato è già stato giudicato solo se i fatti in questione sono già stati oggetto del primo procedimento e se essi sono stati considerati nella stessa maniera dal punto di vista del diritto o perlomeno avrebbero potuto esserlo (RIEDO/FIOLOKA/NIGGLI, op. cit., n° 244; WOHLERS, op. cit., n. 14 ad art. 11 CPP). Interpretando in senso normativo il concetto di "stesso reato", questo è da riferirsi all'ipotesi di reato discussa nel giudizio già passato in giudicato. Nel secondo caso, l'identità si riferisce invece unicamente al complesso di fatti giudicati, e non alla qualifica giuridica alla quale tali fatti sono stati sussunti dall'istanza precedente. In altre parole, l'identità di procedimento è definita, oltre che dall'identità dell'imputato, dal confronto tra il complesso delle circostanze che è già stato (o che avrebbe potuto essere) accertato, sotto il profilo fattuale e giuridico, nell'ambito del procedimento precedente (v. TAG, op. cit., n. 16 e seg. ad art. 11 CPP; WOHLERS, ibidem). Chinatasi sulla problematica, la Corte europea dei diritti dell'uomo (in seguito: CEDU) ha optato per il principio dell'identità semplice (v. sentenza del 10 febbraio 2009 nella causa Zolotukhin c. Russia, n. 14939/03, n. 80 e segg.; DTF 137 I 363 consid. 2.2), appoggio che va di pari passo con il concetto sviluppato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda l'art. 54 CAS (v. WOHLERS, op. cit., n. 14 e 15 ad art. 11 CPP; DANIEL JOACHIM HUSSUNG, Der Tatbegriff im Artikel 54 des Schengener Durchführungsübereinkommens, Frankfurt am Main 2011, pag. 149 e segg.; NOVELLA GALANTINI, Il ne bis in idem nello spazio giudiziario europeo: traguardi e prospettive, in M. Cherif Bassiouni/G. Tinebra, La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano 2011, pag. 236 e segg.; ERCOLE APRILE/FILIPPO SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, 2009, pag. 95 e segg.; BAS VAN BOCKEL, The Ne Bis In Idem Principle in EU Law, Alphen aan den Rijn 2010, pag. 173 e segg.). Alla luce di quanto precede, e tenuto conto del principio della sicurezza del diritto,

- 6 -

sul quale si fonda il passaggio in giudicato, questa Corte segue il principio dell'identità semplice conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (v. DTF 137 I 363 consid. 2.2).

E. 2.2

Nella fattispecie, che i presunti, seppur ignoti, autori siano identici nei procedimenti sfociati nei decreti di non luogo a procedere del 1° marzo 2013 e

E. 5

maggio 2014 del MPC è assodato, fatto peraltro non controverso. Nemmeno contestato è il fatto che il primo decreto costituisca una decisione assolutoria passata in giudicato (v. consid. 2.1 supra). Occorre dunque analizzare se anche il complesso di fatti oggetto dei due decreti è il medesimo. Vi è all'uopo da rilevare che a novembre 2012 l'avv. Ferrari,

patrocinatore di A., si è rivolto al MPC tramite più scritti successivi comunicandogli che "la stampa italiana e estera riporta la trascrizione di decine [di] registrazioni di conversazioni telefoniche o ambientali. Le automobili del mio mandante [...] sono state imbottite di cimici" (act. 1.3); che "microspie sono state rinvenute nel Cantone Ticino" (act. 1.4). In un suo scritto del 22 novembre 2012 il suddetto patrocinatore sottolineava ancora il rinvenimento nell'automobile del reclamante di uno strumento GPS (v. act. 1.5). Il 3 dicembre 2012, infine, il reclamante ha prodotto due fatture dell'8 giugno rispettivamente 27 settembre 2012 che attestano il ritrovamento (e la rimozione) di un dispositivo GPS nell'autovettura di A. (v. act. 1.6). Orbene, da tutto ciò si desume che il reclamante è venuto a conoscenza degli elementi essenziali per denunciare una violazione dell'art. 179bis CP (in sostanza, la presenza della microspia nell'auto) già nel mese di novembre 2012, ben prima quindi dell'aprile 2013. Il complesso di fatti che lo ha portato ad inviare il MP-TI ad aprire un'inchiesta per atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero giusta l'art. 271 n. 1 CP è infatti lo stesso di quello alla base della querela penale del 15 maggio 2013, precisato che nessun fatto nuovo è intervenuto o emerso in seguito. Il rapporto di segnalazione del 24 settembre 2012 (v. act. 1.7), di cui il MPC era già a conoscenza nel mese di novembre 2012, nulla muta a tale conclusione; tale documento del resto riguarda una terza persona e non il reclamante. In definitiva, quest'ultimo non può affermare che gli elementi a sua conoscenza nel novembre 2012 erano sufficienti per presentare una denuncia per violazione dell'art. 271 n. 1 CP ma non per la violazione dell'art. 179bis CP, a prescindere dalla questione di sapere se questa avrebbe dovuto essere sporta al MPC o alla procura pubblica cantonale. Fatto sta che non vi è nessun elemento per una riapertura (eccezionale) del procedimento ex art. 323 cpv. 1 CPP, per cui stanti i fatti accertati nella procedura ex art. 271 n. 1 CP il vincolo del *ne bis in idem* si estende anche all'ipotesi di reato di cui all'art. 179bis CP, visto che è chiaro, alla luce della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 2.1), che si tratta dello stesso complesso di fatti oggetto del decreto di non luogo a procedere del 1° marzo 2013. Il fatto che il bene giuridico protetto dai due reati non sia lo stesso nulla toglie a questa conclusione visto che gli atti con cui secondo il reclamante sarebbe stata violata la sovranità svizzera sono esattamente gli stessi con cui sarebbe

- 7 -

stata violata la sua sfera privata e per i quali il MPC ha appunto già decretato un non luogo a procedere. Sulla base degli accertamenti svolti dal MPC è infatti risultato che tutte le attività d'intercettazione (compresa l'installazione dell'infrastruttura tecnica) svolte dagli inquirenti italiani sono state effettuate esclusivamente in Italia e autorizzate dalle competenti autorità giudiziarie italiane (v. atto 03-00-0003 incarto MPC). Ad analoghe conclusioni è in definitiva giunto anche il Procuratore generale ticinese nel suo decreto di non luogo a procedere del 26 luglio 2013 (v. atto 02-00-0002 incarto MPC).

3. Sulla scorta di quanto precede, il gravame deve essere respinto già per questi motivi, senza che sia necessario chinarsi sulle ulteriori censure ricorsuali.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.